

**VERBALE DI ESPERITA CONSULTAZIONE SINDACALE  
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO  
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo D'Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

**ESAME CONGIUNTO**

per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015

Il giorno 9 giugno 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 e dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, si sono confrontati:

- International Services Company S.r.l. (di seguito, la "Società"), con sede legale in Roma, Via Merulana n. 247, P.IVA 08170041001, in persona della procuratrice della Società, Dott.ssa Simona Salvatori;
- Le organizzazioni sindacali (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.");
  - FILCAMS CGIL Roma Lazio in persona di Ahana Serafimof (delega nazionale)
  - FISASCAT CISL Lazio in persona di [•]
  - UILTuCS Roma e Lazio in persona di [•]

**PREMESSO CHE**

- la Società svolge attività nel settore dell'ospitalità, viaggi e turismo ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 7 aprile 2020 le Parti, a seguito dell'esame congiunto, addivenivano alla sottoscrizione di un accordo per accesso all'assegno ordinario – FIS con la causale "emergenza COVID – 2019" di n. 20 lavoratori che venivano sospesi sino a zero ore per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 1° aprile ("Periodo di FIS");
- il Periodo di FIS è scaduto in data 2 giugno 2020;
- in data 19 maggio 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale, intervenendo sulla disciplina dell'art. 19 del D.L. 17 marzo n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la facoltà per i datori di lavoro che hanno già integralmente fruito del periodo di 9 settimane, di ricorrere all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per un periodo ulteriore di 9 settimane, da fruirsi secondo quanto indicato dalla predetta normativa;
- che con comunicazione inoltrata a mezzo pec in data 2 giugno 2020 la Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e all'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere la proroga dell'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 148 del 2015, per una sospensione/riduzione di attività relativamente a tutto il personale impiegato presso le due unità produttive situate, rispettivamente, a Roma e a Palermo;
- in data odierna, le Parti si sono incontrate al fine di esperire l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo ("Verbale").

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. Le Parti hanno esaminato la comunicazione della Società del 2 giugno 2020 circa l'intenzione di prorogare l'ammortizzatore sociale dell'assegno ordinario erogabile dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per la causale "emergenza COVID – 2019" e convengono sulla necessità di tale proroga (di seguito "Proroga").

2. La Proroga riguarderà tutti 20 lavoratori, già in forza alla data del 25 marzo 2020, come meglio dettagliato nell'**Allegato A** al presente Verbale (dove sono puntualmente indicate anche le ore di fabbisogno di FIS) che saranno sospesi sino a zero ore, a decorrere dal 2 giugno 2020 e per la durata e con le tempistiche previste dalla normativa, per un numero di 9 settimane anche non consecutive.
3. La decorrenza e i piani di sospensioni dal servizio dei lavoratori interessati saranno definiti dalla Società in base a specifici programmi periodici che saranno predisposti in base alle indicazioni ed esigenze dei singoli uffici/reparti. Quanto precede nel rispetto – laddove possibile – della rotazione tra i dipendenti con mansioni fungibili alla luce delle esigenze tecnico-organizzative.
4. La Società conferma di trovarsi nella impossibilità di procedere all'anticipo del trattamento di assegno ordinaria e si dovrà fare ricorso, dunque, al pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
5. Resta inteso che qualora, durante i periodi di sospensione dal servizio, si verificasse necessità di far fronte ad esigenze organizzative mediante incremento di attività lavorativa, con conseguente necessità di richiedere ai dipendenti la ripresa del loro lavoro, la Società ne darà comunicazione agli stessi con un preavviso di 48 ore.
6. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire la presente Proroga, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, la Società si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OO.SS., un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere le suddette informazioni dalle Organizzazioni Sindacali.
7. Con la firma del presente Verbale, le Parti si danno atto di aver positivamente concluso la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 19 D.L. del 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato, sottoscritto e scambiato in modalità telematica

La Società  
**International Services Company Srl**

via Merulana 247

00185 Roma

P.I.A. n. 08100410001

FISASCAT CISL Roma Capitale e Rieti

FILCAMS CGIL Roma Lazio

**Ahana Serafimof**

Filcams CGIL Roma Lazio

Via Buonarroti, 12 00185 Roma

064927292

iscrizioni.filcamscgilromalazio.it

UILTuCS Roma e Lazio